



CITTÀ DI BORGARO TORINESE
PROVINCIA di TORINO
C.A.P. 10071
www.comune.borgaro-torinese.to.it
P. IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015



REGOLAMENTO ISTITUTIVO

DEL REGISTRO DELLE “UNIONI CIVILI”

O “UNIONI DI FATTO”

(approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 02.02.2015)

ART. 1

1. Il Comune di Borgaro Torinese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata "unione civile" o "unione di fatto" il rapporto fra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Il Comune di Borgaro Torinese adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
4. Le aree di intervento sono: casa – sanità e servizi sociali – politiche per i giovani – genitori e anziani – sport e tempo libero – scuola e servizi educativi – diritti e partecipazione.
5. In tutti gli atti del Comune di Borgaro Torinese relativi alle aree tematiche sopra indicate i nuclei anagrafici così determinati saranno equiparati a tutti gli effetti alle coppie sposate.

ART. 2

1. È istituito presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Borgaro Torinese il registro amministrativo delle Unioni Civili o "unioni di Fatto. L'iscrizione nello sarà possibile previo appuntamento con il Responsabile del settore competente.
2. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli ordini della Pubblica Amministrativa per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell'anagrafe del Comune di Borgaro Torinese, che costituiscono famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 (legge anagrafica) e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 (regolamento anagrafico nazionale).

4. Per l'accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Borgaro Torinese.

ART. 3

1. L'iscrizione nel registro può essere richiesta da:
 - a. due persone maggiorenni non legate fra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma **legate esclusivamente da vincoli affettivi**, residenti anagraficamente da almeno **sei mesi** nel Comune di Borgaro Torinese e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
 - b. due persone non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti da almeno **sei mesi** nel Comune di Borgaro Torinese e coabitanti dallo stesso periodo di tempo **per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale**.
2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalla persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente.
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive di cui al comma 2 del presente articolo. Tale domanda è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo.
5. Per i fini indicati dall'articolo 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro e la durata dell'iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ART. 4

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Borgaro Torinese produce la cancellazione dal registro. In tal caso, la cancellazione avviene d'ufficio.
La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì su richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione, ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate.
Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'ufficio comunale competente provvede a inviare all'altro componente dell'unione civile una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. L'unione civile cessa con la morte di una delle due parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente e dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio – continua a godere il convivente superstite.

ART. 5

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ART. 6

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione approvativa.
2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui al presente regolamento, costituenti presupposto necessario per l'operatività del registro, sono adottati dal Responsabile del settore competente nei termini di cui al precedente comma.